

CIRCOLARE N. 05/2020***NOTIZIE FISCALI*****• LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Cura Italia”, contenente una serie di disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In sede di conversione:

- sono state confermate le disposizioni riguardanti in particolare:
- la sospensione degli adempimenti tributari / versamenti;
- la previsione di un’indennità pari a € 600 a favore di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e collaboratori sportivi;
- il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro;
- il riconoscimento di un credito d’imposta connesso al canone di locazione di negozi / botteghe;
- la revisione del c.d. “Bonus pubblicità” e “Bonus edicole”;
- il differimento del termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019;
- sono state introdotte le seguenti novità:
- irrilevanza fiscale del predetto credito d’imposta negozi / botteghe;
- soppressione della proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli Uffici.

PROROGA VALIDITÀ TESSERA SANITARIA - Art. 17-quater

In sede di conversione a seguito della trasfusione dell’art. 12, DL n. 9/2020 è confermata la **proroga al 30.6.2020 della validità della tessera sanitaria**, con scadenza anteriore al 30.6.2020, *“anche per la componente della Carta nazionale dei servizi”*.

Per le tessere di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, è resa disponibile dal MEF in via telematica una copia provvisoria presso l’Azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite la funzionalità del portale www.sistemats.it.

APPROVAZIONE BILANCIO 2019 - Art. 106

È confermato che, in deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, **l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni).

Quindi, di fatto, l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le **srl** possono inoltre consentire che **l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al “coronavirus”.

PROROGA MUD - Art. 113

È confermata la **proroga dal 30.4 al 30.6.2020** del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

- **DISAPPLICAZIONE RITENUTE D’ACCONTO SUI COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI**

L’art. 19, D.L. n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha previsto la proroga del periodo di non applicabilità degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d’acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973.

Preme evidenziare che tale disposizione è stata introdotta dal D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” (art. 62), tuttavia, inizialmente, come periodo di sospensione era stato considerato quello compreso tra il 17 ed il 31 marzo 2020.

Il citato art. 19, invece, prevede che:

“Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’**apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi”.**

Il comma 7, dell’articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato”.

La disposizione in esame, pertanto, ha **prolungato di due mesi il periodo durante il quale è possibile usufruire della disapplicazione delle ritenute**, infatti la disposizione in esame riguarda il periodo compreso tra il **17 marzo ed il 31 maggio 2020**.

- **EFFETTI DELLA SOSPENSIONE PER COVID-1 SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE / COMODATO**

Nell’ambito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alle disposizioni del c.d. “Decreto Cura Italia”, sono presenti alcune precisazioni in merito agli “effetti” della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti previsti dal citato Decreto sulla registrazione dei contratti di locazione e di comodato.

L’Agenzia non ha tuttavia affrontato la questione dell’applicazione della sospensione agli adempimenti successivi connessi al contratto di locazione quali, ad esempio, la proroga e la risoluzione del contratto.

Si rammenta che in base a quanto disposto dall'art. 69, DPR n. 131/86, in caso di omessa registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, è applicabile la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta (dal 60% al 120%, con un minimo di € 200, se la registrazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni).

L'omessa registrazione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento beneficiando, quindi, della connessa riduzione delle sanzioni.

Come sopra accennato se la **registrazione** dei contratti di locazione **scade nel periodo 8.3 - 31.5.2020**, è possibile **beneficiare della sospensione** disposta dall'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, in base alla quale l'adempimento dovrà essere effettuato **entro il 30.6.2020**.

- **APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO: I CASI RISOLTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il regime forfetario ha subito rilevanti modifiche ad opera della Finanziaria 2019 e della Finanziaria 2020 che richiedono ai contribuenti non solo il possesso di specifici requisiti ma anche la verifica della non sussistenza di determinate cause ostative.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti in merito:

- all'esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata dal limite di € 30.000 di redditi da lavoro dipendente / assimilati;
- alla possibilità di applicare il regime forfetario in caso di cessazione da almeno 2 anni del rapporto di lavoro con l'ex datore di lavoro;
- all'esclusione dal regime forfetario per i soggetti (italiani) residenti in uno Stato extraUE;
- all'esclusione dal regime forfetario in caso di esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di un ex datore di lavoro interessato da una serie di operazioni straordinarie.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **MARZO 2020** = 102,6

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,1

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = + 0,1

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 0,9

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali a partire dall'anno 2017:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali (Report Nazionali e Internazionali)

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce **CIRCOLARI**